

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI
II TRIMESTRE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 107/2019/R/com)

INDICE

1	Premessa	3
	Parte Prima: settore elettrico	4
2	Provvedimenti dell’Autorità dopo le manovre straordinarie del secondo semestre 2018	4
3	Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	5
4	Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2019	6
	Parte Seconda: settore gas	7
5	Criticità di alcuni conti di gestione del settore gas	7
6	Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2019 degli oneri generali afferenti il settore gas	8

1 Premessa

- 1.1 La deliberazione 107/2019/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 aprile 2019, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Detta deliberazione fa seguito alla deliberazione 711/2018/R/com², con la quale, a partire dal 1 gennaio 2019, l'Autorità aveva provveduto all'adeguamento degli oneri generali per il settore elettrico dopo le manovre straordinarie del secondo semestre 2018 (*cfr* deliberazioni 359/2018/R/com³ e 475/2018/R/com⁴).
- 1.3 La deliberazione 107/2019/R/com ha previsto alcuni aggiustamenti in relazione a quanto già disposto dalla deliberazione 711/2018/R/com, in particolare procedendo ad un aumento delle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} per i soli utenti domestici, nonché ad un adeguamento al rialzo, per tutti gli utenti, di alcuni elementi della componente tariffaria A_{RIM} .
- 1.4 In relazione al settore gas, l'Autorità ha disposto la riattivazione della componente tariffaria UG1, mentre ha confermato i valori delle componenti tariffarie già fissate con la deliberazione 711/2018/R/com RE e RET, anche per il primo trimestre 2020, rinviando ad ulteriori approfondimenti la possibile riforma dell'applicazione della componente tariffaria RET.

¹ La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2019, 107/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/107-19.htm>.

² La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/711-18.htm>.

³ La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/359-18.htm>.

⁴ La deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/475-18.htm>.

Parte Prima: settore elettrico

2 Provvedimenti dell'Autorità dopo le manovre straordinarie del secondo semestre 2018

- 2.1 Con la deliberazione 711/2018/R/com l'Autorità ha provveduto all'adeguamento delle componenti tariffarie degli oneri generali a partire dall'1 gennaio 2019, in coerenza con quanto anticipato nelle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com, con l'obiettivo di riportare in sostanziale equilibrio, in prospettiva d'anno, il gettito degli oneri generali, dopo le manovre straordinarie adottate nel secondo semestre 2018.
- 2.2 Nella tabella seguente sono riportati i valori di minor gettito del secondo semestre 2018 delle componenti di oneri generali (distintamente per *Asos* e *Arim*) da parte delle grandi tipologie di utenza (clienti domestici e clienti non domestici). Il minor gettito nei due semestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018 è calcolato nell'ipotesi che, senza le manovre straordinarie, in entrambi tali trimestri sarebbero state confermate le aliquote vigenti nel II trimestre 2018, come fissate dalla deliberazione 172/2018/R/com⁵.

Milioni di euro	<i>Asos</i>	<i>Arim</i>
Clienti domestici	-116	-187
Clienti non domestici	-	-633
Totale	-116	-820

- 2.3 Pertanto, con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità;
- ha confermato il valore delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria *Asos* per le utenze domestiche previste dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
 - ha adeguato in diminuzione tutte le aliquote della componente tariffaria *Asos* per le utenze non domestiche al fine di riassorbire gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
 - ha riattivato la componente tariffaria *Arim*, per tutte le utenze, fissandone il livello in significativo rialzo, anche rispetto a quello del II trimestre 2018, onde permettere un recupero del mancato gettito determinatosi nel secondo semestre 2018.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/18/172-18.htm>.

3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 3.1 Con la comunicazione del 11 marzo 2019⁶, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi, fino alla fine del corrente anno.
- 3.2 Detti aggiornamenti evidenziano, rispetto alle previsioni del trimestre precedente, un incremento del fabbisogno economico del conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT⁷ (di seguito: conto A3); detto incremento di fabbisogno è riconducibile, per lo più, al significativo ridimensionamento a consuntivo 2018 e nelle previsioni 2019 del PUN.
- 3.3 Le stime aggiornate sulla base dei risultati della raccolta dati sul portale della Cassa messo a disposizione dal 15 maggio 2018 fino al 9 luglio 2018 confermano invece il valore complessivo di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2018, pari a circa 1,7 miliardi di euro.
- 3.4 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2018 e 2019 per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (marzo 2019). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che dati relativi al 2018 sono dati preconsuntivi che potrebbero subire lievi variazioni o affinamenti, mentre i dati del 2019 e, in particolare quelli dal II trimestre in poi, sono dati previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative.
- 3.5 Sulla base dei dati più aggiornati disponibili si è evidenziato inoltre che la manovra adottata con la deliberazione 711/2018/R/com non è sufficiente a riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici realizzatosi nel corso del secondo semestre 2018 per effetto delle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.
- 3.6 Per raggiungere detto obiettivo nel 2019, si rende necessario procedere ad un'ulteriore modifica differenziata delle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} applicate ai soli utenti domestici.
- 3.7 Si è inoltre evidenziato che, in relazione alla componente tariffaria A_{RIM} :
- il gettito dell'elemento A_{2RIM} risulta, da diversi trimestri, inferiore al livello necessario a coprire gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera a) del TIT, tenuto conto anche degli oneri derivanti dagli obblighi di versamento annuale al bilancio dello Stato previsto dalle leggi finanziarie 2005⁸ e 2006⁹;

⁶ La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. 14905 dell'11 marzo 2019 (prot. Autorità 6499 del 15 marzo 2019).

⁷ Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel, e successive modifiche e integrazioni, https://www.arera.it/allegati/docs/15/TIT_654-15ti.pdf.

⁸ La legge 30 dicembre 2004, n. 311.

⁹ La legge 23 dicembre 2005, n. 266.

- il gettito dell'elemento A_{4RIM} risulta adeguato agli oneri in capo al conto di cui al comma al comma 48.1, lettera c), del TIT, ma non sufficiente a recuperare un precedente deficit manifestatosi in esito all'ampliamento del perimetro del regime tariffario speciale, con effetto retroattivo al 2015, ai sensi della legge 167/17¹⁰;
- il gettito dell'elemento A_{SRIM} risulta attualmente adeguato agli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 48,1, lettera p), del TIT, ma non sufficiente a recuperare l'effetto cumulato di lievi disallineamenti tra oneri e gettiti di competenza evidenziatisi in anni precedenti.

4 Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2019

- 4.1 Con la deliberazione 107/2019/R/com l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno:
 - procedere ad un aumento delle aliquote variabili della componente tariffaria A_{SOS} per i soli utenti domestici, lasciando invariate le aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per gli altri utenti, con l'obiettivo di riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com e tenuto conto del peggioramento del fabbisogno economico del conto A3;
 - adeguare in aumento gli elementi A_{2RIM} , A_{4RIM} e A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 4.2 Con la deliberazione 107/2019/R/com l'Autorità ha altresì ritenuto opportuno adeguare provvisoriamente in aumento l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 4.3 Ciò non in relazione a criticità del conto alimentato dal medesimo elemento, il cui livello fissato con la deliberazione 711/2018/R/com appare più che sufficiente a sostenere i relativi oneri previsti e a sanare i disallineamenti registrati negli anni precedenti tra gettito e oneri di competenza, ma al fine di ovviare alle criticità del conto analogo del settore gas, in merito al quale si rimanda ai successivi punti 5.3 e 5.8.
- 4.4 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1aprile 2019 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese energivore). Le aliquote degli elementi che sono state modificate rispetto al trimestre precedente sono in colore rosso.
- 4.5 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1aprile 2019. Le aliquote degli elementi che sono state modificate rispetto al trimestre precedente sono in colore rosso.

¹⁰ La legge 20 novembre 2017, n. 167.

Parte Seconda: settore gas

5 Criticità di alcuni conti di gestione del settore gas

- 5.1 Con la deliberazione 923/2017/R/com¹¹, di aggiornamento degli oneri generali a partire dal 1 gennaio 2018, considerata le disponibilità finanziarie del conto di cui al comma 70.1, lettera c), della RTDG¹², alimentato dalla componente UG1 (di seguito, conto UG1), l'Autorità aveva annullato temporaneamente la medesima componente. Detta componente è rimasta pari a zero fino al primo trimestre 2019.
- 5.2 In esito ai risultati e alle conseguenti erogazioni degli oneri di perequazione di competenza dell'anno 2017, le giacenze finanziarie del conto UG1 risultano esaurite.
- 5.3 Con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità aveva proceduto all'adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET, in coerenza con quanto già disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com.
- 5.4 L'adeguamento della componente RET (applicata alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto), per prassi consolidata, viene infatti deciso con almeno due/tre trimestri di anticipo, in particolare ai fini di limitare possibili effetti sulle strategie di copertura e offerta da parte dei produttori termoelettrici.
- 5.5 L'adeguamento della componente RET comporta anche un allineamento della componente RE (applicata ai clienti della distribuzione gas), con medesima decorrenza, ma senza necessità di anticipare tale decisione come per la RET
- 5.6 La medesima deliberazione 711/2018/R/com evidenziava come la situazione del conto di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG alimentato dalle componenti RE e RET risultasse ancora in squilibrio. Tuttavia, è stato rimandato al successivo aggiornamento tariffario la valutazione dell'opportunità di procedere ad un ulteriore incremento delle componenti tariffarie RE e RET, comunque con efficacia non anteriore al 1 gennaio 2020, per le motivazioni di cui al precedente punto 5.4.
- 5.7 Gli uffici dell'Autorità stanno infatti valutando gli effetti che derivano dall'applicazione della componente tariffaria RET, che negli ultimi anni è stata costantemente adeguata al rialzo, sul mercato dell'energia elettrica, in particolare in relazione alla sua applicazione ai generatori termoelettrici a gas.
- 5.8 Le valutazioni preliminare condotte dagli uffici dell'Autorità rilevano la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici circa la possibilità e opportunità di prevedere modifiche nelle modalità di applicazione della componente tariffaria RET.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>.

¹² La parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/13/573-13.htm>.

6 Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2019 degli oneri generali afferenti il settore gas

- 6.1 Con la deliberazione 107/2019/R/com l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno riattivare la componente tariffaria UG1.
- 6.2 In relazione alle componenti tariffarie RE e RET, invece, l'Autorità ha confermato le aliquote delle componenti RE e RET già fissate per il 1 gennaio 2019 anche per il primo trimestre 2020, anche nelle more di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di una riforma dell'applicazione della componente tariffaria RET.